



## **REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE REGIONALI ORDINARIE**

### **Definizione e criteri regolamentari**

1. L'assemblea regionale è l'organo della democrazia e della partecipazione associativa a livello regionale (art. 48 St.), è composta da tutte le società sportive con sede nel territorio della Regione che risultano affiliate al CSI alla data della sua convocazione (art. 49 St.) e può svolgersi in sessione ordinaria (art. 50 St.) o straordinaria (art. 51 St.).

2. Il presente Regolamento stabilisce le norme e le modalità di svolgimento dell'Assemblea regionale ordinaria.

### **Periodo di svolgimento**

3. L'assemblea regionale in sessione ordinaria si svolge ogni quattro anni, nell'anno coincidente con lo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi.

L'assemblea regionale in sessione ordinaria esamina ed approva gli atti predisposti dal Consiglio regionale relativi alla gestione del quadriennio trascorso ed elegge il presidente regionale, il consiglio regionale, i revisori dei conti del comitato, il collegio regionale o interregionale dei probiviri (art. 50 St.).

### **Convocazione**

4. L'assemblea regionale ordinaria è convocata dal presidente regionale, su conforme delibera del consiglio regionale, almeno 45 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento (art. 52 St.).

La convocazione deve contenere l'indicazione della sede, della data e dell'orario della prima e della seconda convocazione ed è comunicata ai soci mediante l'affissione della stessa agli albi del comitato regionale e dei comitati territoriali della regione e attraverso la sua pubblicazione sui comunicati ufficiali regionali e territoriali (art. 52 St.).

I presidenti dei comitati territoriali della regione provvedono alla pubblicazione della convocazione nei comunicati ufficiali dei loro comitati e ne assicurano l'adempimento tramite la dichiarazione allegata da inviare al Comitato regionale entro 5 giorni dalla data della pubblicazione stessa.

5. Contestualmente alla convocazione dell'assemblea deve essere depositato presso la sede del comitato regionale, o presso un comitato territoriale della regione indicato nella convocazione stessa, l'elenco delle società sportive aventi titolo a partecipare all'assemblea stessa con diritto di voto.

Le società sportive che non hanno ancora provveduto al rinnovo amministrativo dell'affiliazione sono inserite nell'elenco "con riserva" la quale verrà automaticamente

sciolta all'atto della regolarizzazione dell'affiliazione da parte della società interessata che dovrà comunque intervenire nei termini perentori previsti dal successivo art. 10.

La convocazione dell'assemblea, oltre che dare atto di tale deposito, deve riportare le modalità di accesso e di consultazione dell'elenco da parte degli aventi diritto. La consultazione e la possibilità di trarne copia possono avvenire soltanto in maniera informatica.

**6.** Unitamente alla convocazione, vengono pubblicate e rese disponibili agli aventi diritto le modalità per la presentazione delle candidature e le relative norme elettorali (art. 52 St.).

**7.** Le società sportive che intendono proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno, devono farne richiesta scritta al consiglio regionale almeno 10 giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea.

**8.** Il consiglio regionale o, per delega conferita dallo stesso, il presidente regionale nomina, dopo la definizione del calendario nazionale delle assemblee associative e tenuto conto della data di scadenza della presentazione delle candidature, la "commissione per i poteri e le garanzie"; tale commissione va in ogni caso nominata all'atto della convocazione dell'assemblea regionale. La commissione è composta da 3 tesserati ed ha i seguenti compiti:

- a) ricevere le candidature per l'elezione del presidente regionale, del consiglio regionale, dei revisori dei conti regionali, del collegio regionale o interregionale dei probiviri, accertarne la regolarità e pubblicare le liste dei candidati ammessi, tramite il sito ufficiale del comitato regionale;
- b) accertare il diritto di partecipazione e di voto delle società sportive all'assemblea regionale e procedere al loro relativo accredito;
- c) organizzare e svolgere, mediante gli appositi seggi elettorali, le operazioni di voto.

La commissione per i poteri e le garanzie all'atto del suo insediamento elegge tra i suoi componenti il presidente.

La commissione funziona con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni vengono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti della commissione per i poteri e le garanzie non devono fare parte degli organi associativi regionali in carica o uscenti né possono candidarsi per una delle cariche regionali per le quali l'assemblea dovrà votare.

Il componente della commissione che accetta una di queste candidature decade immediatamente dall'incarico e deve essere sostituito dal consiglio regionale o, per delega conferita dallo stesso, dal presidente regionale da un altro tesserato. Analogamente si procede in caso di dimissioni o impedimento a svolgere le proprie funzioni da parte di uno dei componenti della commissione.

**9.** Avverso l'inclusione o l'esclusione nell'elenco delle società sportive aventi diritto di voto è ammesso ricorso, entro il quinto giorno successivo a quello della convocazione dell'assemblea, al consiglio nazionale il quale delibera, tramite una propria commissione, entro 5 giorni dalla ricezione del ricorso.

Il ricorso deve essere depositato a mano, inviato per raccomandata oppure per fax o e-mail.

La deliberazione che assume sul ricorso la commissione del consiglio nazionale va pubblicata all'albo della presidenza nazionale e sul sito [www.csi-net.it](http://www.csi-net.it) e notificata agli interessati col mezzo più celere, ivi compresa la posta elettronica.

Avverso la decisione del consiglio nazionale è ammesso ricorso in ultima istanza al collegio nazionale dei probiviri, da inviarsi con le medesime modalità di cui al comma precedente, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il collegio nazionale dei probiviri deve deliberare prima della celebrazione dell'assemblea regionale.

### Partecipazione e deleghe

**10.** Ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 dello Statuto l'assemblea regionale è composta da tutte le società e associazioni sportive con sede nel territorio della regione che risultino affiliate al CSI alla data della sua convocazione.

La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta alla società sportiva che abbia un numero di tesserati non inferiori a 10, che sia in regola con il pagamento delle quote di iscrizione per l'anno in corso e non risulti colpita da sanzione in corso di esecuzione.

Le società sportive iscritte al CSI alla data di chiusura dell'anno sociale precedente la celebrazione dell'assemblea che non siano incorse in una delle cause di decadenza dall'appartenenza al CSI previste dall'art. 7 dello Statuto o non siano state colpite dalla esclusione di cui all'art. 8 dello Statuto, hanno titolo a partecipare con diritto di voto all'assemblea regionale purché depositino i relativi moduli e versino le quote associative prescritte presso il comitato territoriale di appartenenza e vengano rinnovate nell'anno sportivo corrente all'interno del programma TACSI entro le ore 20:00 del giorno precedente a quello previsto per la prima convocazione dell'assemblea regionale.

**11.** Partecipano all'assemblea regionale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 49 dello Statuto, senza diritto di voto ma con facoltà di parola:

- il presidente regionale;
- il consulente ecclesiastico regionale;
- i vicepresidenti regionali;
- i consiglieri regionali;
- i coordinatori regionali;
- i presidenti e i vicepresidenti dei comitati della regione;
- i revisori dei conti regionali;
- i componenti il collegio regionale o interregionale dei probiviri.

I lavori dell'assemblea regionale sono aperti a tutti i tesserati del CSI che vi partecipano, però, senza diritto di intervento.

**12.** Ogni società sportiva interviene all'assemblea nella persona del suo legale rappresentante: presidente, vicepresidente o, in caso di loro impedimento, un altro membro del proprio consiglio direttivo (art. 49 St.).

**13.** Ogni Società sportiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 dello Statuto, può intervenire e votare in assemblea mediante il conferimento di delega scritta ad altra società sportiva.

La delega va compilata secondo il modello appositamente predisposto e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società conferente e accompagnata dalla copia del documento di identità.

Qualora la delega sia stata inviata per fax deve essere accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento di chi ha sottoscritto.

**14.** Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 dello Statuto, ogni società sportiva può rappresentare:

- nelle regioni nelle quali sono affiliate sino a 200 società sportive: altre 2 società;
- nelle regioni nelle quali sono affiliate sino a 500 società sportive: altre 3 società;
- nelle regioni nelle quali sono affiliate sino a 1.000 società sportive: altre 4 società;
- nelle regioni nelle quali sono affiliate sino a 1.500 società sportive: altre 5 società;
- nelle regioni nelle quali sono affiliate sino a 2.000 società sportive: altre 6 società.
- nelle regioni nelle quali sono affiliate sino a 3.000 società sportive: altre 7 società.
- nelle regioni nelle quali sono affiliate sino a 4.000 società sportive: altre 8 società.

La consistenza dei soci è calcolata alla data di chiusura dell'anno sociale precedente lo svolgimento dell'assemblea.

### **Svolgimento dell'assemblea regionale**

**15** Nel giorno stabilito per la celebrazione dell'assemblea regionale, la commissione per i poteri e le garanzie provvede ad effettuare la verifica dei poteri controllando le società sportive intervenute, direttamente o mediante il conferimento di delega, ed accreditando le stesse per la partecipazione all'assemblea. Se all'ora stabilita per la prima convocazione risultano presenti almeno la metà delle società sportive aventi diritto di voto, l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione; in caso contrario le operazioni vengono rinviate al giorno e all'orario previsti per la seconda convocazione (art. 52 St.).

**16.** All'orario fissato per la seconda convocazione, che deve essere prevista almeno 24 ore dopo la prima convocazione, il presidente regionale dichiara aperta l'assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti.

**17.** Il presidente regionale, dichiarata aperta l'assemblea, ne assume la presidenza, coadiuvato in questa funzione dal o dai vicepresidenti; in mancanza l'assemblea procede ad eleggere un vicepresidente scegliendolo tra i consiglieri regionali presenti.

**18.** Vengono quindi elette le commissioni assembleari, se previste, tra le quali quella per la mozione finale, e vengono designati gli scrutatori nel numero richiesto dalla commissione per i poteri e le garanzie, in modo da svolgere in maniera celere e corretta le operazioni di voto previste dall'ordine del giorno dell'assemblea.

**19.** I servizi di segreteria e l'organizzazione dell'assemblea regionale sono assicurati dal coordinatore regionale preposto all'area della segreteria il quale provvede pure, direttamente o tramite un altro tesserato dallo stesso designato e il cui nominativo va comunicato all'assemblea, alle operazioni di verbalizzazione dei lavori assembleari.

**20.** L'assemblea delibera preliminarmente sulle questioni controverse in merito all'ammissione delle società sportive partecipanti e rimesse alla stessa da parte della commissione per i poteri e le garanzie o sollevate in aula.

Su tali questioni deliberano le società sportive ammesse senza riserva alcuna. Il presidente, tuttavia, deve acquisire agli atti e far verbalizzare ogni osservazione ed ogni reclamo avanzati in merito.

**21.** Aperti i lavori, il presidente svolge, a nome del consiglio regionale, la relazione relativa alla gestione e presenta il conto consuntivo dell'anno precedente costituito da situazione economica e stato patrimoniale.

**22.** Sulla relazione si apre il dibattito che si conclude con un voto di approvazione o di non approvazione della relazione e del conto consuntivo.

**23.** Durante il corso dei lavori il presidente non può derogare dagli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Ha il diritto di regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata; ha l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti discussi; è sua facoltà consentire eventuali repliche.

Può, inoltre, concedere la verifica dei poteri anche se richiesta da una sola società tra i presenti; nel caso non la conceda, è consentito appello all'assemblea.

**24.** Non possono essere trattati e discussi dall'assemblea argomenti inseriti nell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento, qualora al momento della discussione non sia presente la società proponente, a meno che un'altra società sportiva partecipante all'assemblea non li faccia propri.

**25.** Il presidente fissa l'inizio e il termine delle sedute ed ha facoltà di sospendere i lavori per brevi intervalli.

**26.** In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 52 dello Statuto su ogni argomento l'assemblea delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei voti presenti al momento della votazione.

**27.** I sistemi di votazione previsti sono nell'ordine:

- acclamazione;
- alzata di mano;
- appello nominale;
- voto segreto.

Il voto per acclamazione è previsto solo per designare gli uffici assembleari; il voto segreto è obbligatorio per l'elezione di tutti gli organi regionali.

In tutti gli altri casi il sistema di votazione è regolato dal presidente.

**28.** Le operazioni elettorali per il rinnovo o l'integrazione degli organi regionali, se previste, si svolgono durante una sospensione dei lavori con le modalità e i tempi stabiliti dall'assemblea su proposta del presidente.

**29.** Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'assemblea e provvede, nel termine di 10 giorni, a redigere e depositare presso il comitato regionale gli atti relativi alla stessa: verbale della commissione per i poteri e le garanzie, verbali delle operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi regionali.

Il presidente, entro il medesimo termine di 10 giorni, invia alla presidenza nazionale una copia degli atti dell'assemblea, unitamente alla relazione sulla gestione e al conto consuntivo.

### **Costituzione dei Collegi interregionali dei Probiviri**

**30.** Ai sensi di quanto previsto dall'art. 66 dello Statuto i Collegi regionali dei Probiviri vengono costituiti nelle Regioni che contano oltre 400 società.

Nelle altre regioni le relative funzioni vengono svolte da collegi interregionali costituiti dal Consiglio nazionale col criterio della vicinorietà.

Il Consiglio nazionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 dello Statuto può, con motivata deliberazione assunta con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, istituire il collegio regionale dei Probiviri anche in regioni che non raggiungono la consistenza prevista di 400 società.

### **Norme particolari**

**31.** Nella Regione Valle d'Aosta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 70 dello Statuto, l'Assemblea regionale si svolge con le modalità e il Regolamento delle Assemblee territoriali con l'integrazione relativa all'elezione del Collegio regionale o interregionale dei Probiviri che avviene, nel corso dell'assemblea regionale elettiva con le modalità previste nel presente Regolamento.

**32.** Nelle Regioni che funzionano con le modalità di cui all'art. 69 dello Statuto, l'Assemblea regionale si svolge con le modalità del presente Regolamento, ivi compresa l'elezione del Collegio interregionale dei probiviri. Tuttavia per quanto riguarda il numero delle deleghe conferibili e la consistenza degli organi associativi da eleggere si applicano le norme previste per le Assemblee territoriali.

**33.** Nella Regione Trentino Alto Adige, per la quale non è prevista la celebrazione dell'Assemblea regionale, il Collegio regionale o interregionale dei Probiviri viene eletto dalle Assemblee dei Comitati di Trento e di Bolzano-Bozen con le modalità previste dal presente Regolamento.

**34.** Il presente Regolamento è integrato dalle *Norme per l'elezione del presidente regionale, del consiglio regionale, dei revisori dei conti regionali e del collegio regionale o interregionale dei probiviri.*



# Centro Sportivo Italiano

*Presidenza Nazionale*

## **NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE REGIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI REGIONALI DEL COLLEGIO REGIONALE O INTERREGIONALE DEI PROBIVIRI**

### **Criteri generali per l'elezione degli Organi regionali**

1. L'elezione del presidente regionale, del consiglio regionale, dei revisori dei conti regionali e del collegio regionale o interregionale dei probiviri viene effettuata dall'assemblea regionale ogni quattro anni ed esattamente nell'anno coincidente con lo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi (art. 50 St.).
2. Le presenti Norme si riferiscono al rinnovo quadriennale degli Organi regionali e si applicano, nelle sole parti che interessano, anche ad eventuali elezioni suppletive.
3. Nei Comitati regionali che funzionano con le modalità di cui all'art. 69 dello Statuto le norme elettorali per l'elezione del presidente, del consiglio e dei revisori dei conti regionali sono quelle previste per i Comitati territoriali e le presenti norme si applicano soltanto nella parte prevista per l'elezione del collegio interregionale dei probiviri.

### **Elezione del Presidente regionale**

4. Possono candidarsi alla carica di presidente regionale coloro che si siano tesserati nei quattro anni associativi immediatamente precedenti l'anno associativo di celebrazione dell'assemblea all'interno di associazioni sportive o società appartenenti al territorio della regione (art. 53 St.).

5. La candidatura alla carica di presidente regionale deve essere redatta sull'apposito modulo, conforme al modello allegato, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

- i dati anagrafici del candidato;
- la società sportiva di appartenenza;
- il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
- la dichiarazione relativa all'anzianità di iscrizione al CSI da almeno quattro anni;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 12 dello Statuto.

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma per accettazione del candidato.

6. La candidatura alla carica di presidente regionale deve essere sottoscritta da almeno 1/10, e comunque da non meno di 10 e da non più di 50 società sportive in possesso del



# Centro Sportivo Italiano

## Presidenza Nazionale

requisito del diritto a voto nell' assemblea regionale, appartenenti ad almeno 2 comitati della regione (art. 53 St.).

Ogni sottoscrizione va compilata sul modello appositamente predisposto e deve essere firmata dal legale rappresentante della società.

Qualora la sottoscrizione sia stata inviata per fax deve essere accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

Ogni società può sottoscrivere una sola candidatura per la carica di presidente regionale.

**7.** Le candidature alla carica di presidente regionale, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso la sede del Comitato Regionale - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20:00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione (art. 52 St.).

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate direttamente agli uffici del Comitato, ovvero spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto.

**8.** La commissione per i poteri e le garanzie esamina subito le candidature presentate e verifica contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

**9.** La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista per l'elezione del presidente regionale nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita;
- numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- società sportiva di appartenenza e relativo comitato territoriale.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo del Comitato regionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello regionale e locale.

**10.** Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di presidente regionale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutte le società sportive della regione aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento e comunque entro la data di svolgimento dell'assemblea.

**11.** Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione delle candidature e la celebrazione dell'assemblea regionale ai candidati alla carica di presidente regionale deve essere garantito l'accesso agli organi di comunicazione del CSI a tutti i livelli per presentare e illustrare il loro programma.

A tal proposito gli stessi possono intervenire a tutte le assemblee dei comitati della regione e, se lo richiedono, avere in occasione delle stesse la possibilità di illustrare il loro programma nei termini, coi tempi e le modalità che saranno stabiliti dai singoli presidenti delle assemblee.

Nell'ipotesi in cui il candidato non goda di tali opportunità, potrà adire la commissione per i poteri e le garanzie che dovrà intervenire affinché le strutture e gli organi del CSI ai vari livelli rispettino queste norme.

**12.** Nel corso dell'assemblea regionale uno spazio specifico dei lavori d'aula deve essere dedicato ai candidati alla carica di presidente regionale per l'illustrazione del loro programma. Dopo il dibattito sui programmi presentati ai candidati deve essere concesso lo spazio di una breve replica.

Le modalità e i tempi di tale operazione sono stabilite dall'assemblea all'apertura dei suoi lavori.

**13.** Le operazioni di voto per l'elezione del presidente regionale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea. Ogni società sportiva presente, direttamente o per delega, vota nel seggio al quale viene assegnata dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni società ha diritto a 1 voto.

**14.** Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

**15.** Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie rimette il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea, il quale comunica i risultati e proclama eletto presidente regionale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti (art. 53 St.).

In caso di parità di voti l'elezione va immediatamente ripetuta con le modalità e nei tempi stabiliti dal presidente dell'assemblea.

### **Elezione del Consiglio regionale**

**16.** Il consiglio regionale è eletto dall'assemblea regionale e la sua consistenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 55 dello statuto è così determinata:

- nelle regioni che contano sino a 400 società sportive: 5 consiglieri;
- nelle regioni che contano da 401 a 800 società sportive: 7 consiglieri;
- nelle regioni che contano oltre 800 società: 9 consiglieri.

La consistenza dei soci è calcolata alla data di chiusura dell'anno sociale precedente lo svolgimento dell'assemblea.

**17.** Possono candidarsi alla carica di consigliere regionale coloro che si siano tesserati nei due anni associativi immediatamente precedenti l'anno associativo di celebrazione dell'assemblea all'interno di associazioni sportive o società appartenenti al territorio della regione.

E' consentita la contemporanea candidatura per le cariche di presidente regionale e di consigliere regionale (art. 56 St.).

**18.** La candidatura alla carica di consigliere regionale deve essere redatta utilizzando il modulo appositamente predisposto sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

- i dati anagrafici del candidato;
- la società sportiva di appartenenza;
- il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
- la dichiarazione relativa all'anzianità di iscrizione al CSI da almeno due anni;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 12 dello Statuto.

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma per accettazione del candidato.

**19.** Ciascuna candidatura alla carica di consigliere regionale deve essere sottoscritta da un numero di società sportive con diritto di voto aventi sede nel territorio della regione che è così determinato:

- comitati regionali composti da 5 consiglieri: 5 sottoscrizioni;
- comitati regionali composti da 7 consiglieri: 10 sottoscrizioni;
- comitati regionali composti da 9 consiglieri: 20 sottoscrizioni.

Ogni sottoscrizione va compilata secondo il modello allegato e deve essere firmata dal legale rappresentante della società.

Qualora la sottoscrizione sia stata inviata per fax deve essere accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

Ogni società può sottoscrivere un numero di candidature pari al numero dei consiglieri da eleggere.

**20.** Le candidature alla carica di consigliere regionale, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso la sede del Comitato Regionale - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20:00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione (art. 52 St.).

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate direttamente agli uffici del Comitato, ovvero spedite per posta o per corriere che pervengano però entro il termine suddetto.

**21.** La commissione per i poteri e le garanzie esamina subito le candidature presentate e verifica contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

**22.** La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista per l'elezione del consiglio regionale nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita;
- numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- società sportiva di appartenenza e relativo comitato territoriale.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati per il consiglio regionale all'albo del Comitato regionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello regionale e locale.

**23.** Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di consigliere regionale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutte le società sportive aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento e comunque entro la data di svolgimento dell'assemblea.

**24.** Ciascun candidato alla carica di consigliere regionale ha il diritto di partecipare all'assemblea regionale elettiva.

**25.** Le operazioni di voto per l'elezione del consiglio regionale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea. Ogni società sportiva presente, direttamente o per delega, esprime il voto nel seggio al quale viene assegnata dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni società ha diritto a 1 voto e può esprimere la propria preferenza per non più di un terzo dei candidati da eleggere (art. 56 St.) ed esattamente:

- Comitati regionali composti da 5 consiglieri: 2 preferenze;
- Comitati regionali composti da 7 consiglieri: 2 preferenze;
- Comitati regionali composti da 9 consiglieri: 3 preferenze.

**26.** Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

**27.** Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti, escludendo, però, dalla graduatoria stessa il candidato che sia stato eventualmente già eletto presidente regionale. In caso di parità di voti, precede nella graduatoria il candidato più anziano di iscrizione al CSI.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama gli eletti.

### **Elezione dei revisori dei conti regionali**

**28.** L'assemblea regionale elegge, ogni quattro anni, un revisore dei conti effettivo e due supplenti (art. 64 St.).

**29.** Possono candidarsi alla carica di revisore dei conti regionale coloro che si siano tesserati nei due anni associativi immediatamente precedenti l'anno associativo di celebrazione dell'assemblea all'interno di associazioni sportive o società appartenenti al territorio della regione (art. 64 St.).

**30.** La candidatura alla carica di revisore dei conti regionale deve essere redatta sull'apposito modulo, conforme al modello allegato, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

- i dati anagrafici del candidato;
- la società sportiva di appartenenza;
- il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
- la dichiarazione relativa all'anzianità di iscrizione al CSI da almeno due anni;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 12 dello Statuto.

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma per accettazione del candidato.

**31.** Ciascuna candidatura alla carica di revisore dei conti regionale deve essere sottoscritta da un numero di società sportive con diritto di voto appartenenti ad almeno 2 comitati della regione il cui numero è così determinato:

- Nei Comitati regionali che eleggono 5 consiglieri: 5 sottoscrizioni;
- Nei Comitati regionali che eleggono 7 consiglieri: 10 sottoscrizioni;
- Nei Comitati regionali che eleggono 9 consiglieri: 20 sottoscrizioni.

Ogni sottoscrizione va compilata secondo il modello allegato e deve essere firmata dal legale rappresentante della società.

Qualora la sottoscrizione sia stata inviata per fax deve essere accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

Ogni società può sottoscrivere sino ad un massimo di 3 candidature.

**32.** Le candidature alla carica di revisore dei conti regionale, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso la sede del Comitato regionale - indirizzate alla commissione per i poteri e le garanzie - entro le ore 20:00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione (art. 52 St.).

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate direttamente al Comitato, ovvero spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto.

**33.** La commissione per i poteri e le garanzie esamina subito le candidature presentate e verifica contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

**34.** La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista per l'elezione dei revisori dei conti regionali nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita;
- numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- società sportiva di appartenenza e relativo comitato territoriale.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati per l'elezione dei revisori dei conti regionali all'albo del Comitato regionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello regionale e locale.

**35.** Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di revisore dei conti regionale, i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutte le società sportive aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento e comunque entro la data di svolgimento dell'assemblea.

**36.** Ciascun candidato alla carica di revisore dei conti regionale ha il diritto di partecipare all'assemblea regionale elettiva.

**37.** Le operazioni di voto per l'elezione dei revisori dei conti regionali si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea. Ogni società sportiva presente, direttamente o per delega, vota nel seggio al quale viene assegnata dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni società ha diritto a 1 voto e può esprimere 1 sola preferenza (art. 64 St.).

**38.** Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

**39.** Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti. In caso di parità di voti precede nella graduatoria il candidato più anziano di iscrizione al CSI.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama eletto quale revisore dei conti effettivo il primo della graduatoria e quali revisori dei conti supplenti i due candidati che lo seguono.

### **Elezione del Collegio regionale o interregionale dei probiviri**

**40.** Il collegio regionale è composto da quattro membri eletti ogni quattro anni dall'assemblea regionale nelle regioni che contano oltre 400 società (Art. 66 St.) o in quelle per le quali il Consiglio nazionale ha concesso la deroga sulla consistenza (art. 68 St.).

**41.** Nelle regioni che contano meno di 400 società non viene eletto il collegio regionale dei probiviri e le relative funzioni vengono svolte dai collegi interregionali, che verranno costituiti dal consiglio nazionale alla chiusura del precedente anno associativo. Per ciascun collegio interregionale viene individuato il comitato regionale presso cui ha sede il collegio stesso e al quale compete l'organizzazione delle procedure elettorali del collegio (art. 67 St.).

**42.** Nella Regione Trentino Alto Adige qualora il numero delle società affiliate sia superiore a 400 sarà eletto il collegio regionale dei probiviri, in caso contrario la Regione farà parte di un collegio interregionale costituito ai sensi dell'art. 67 dello Statuto.

In ambedue i casi le modalità per l'elezione del collegio saranno quelle previste per l'elezione del collegio interregionale.

**43.** Possono candidarsi alla carica di componente del collegio regionale dei probiviri coloro che si siano tesserati nei due anni associativi immediatamente precedenti l'anno associativo di celebrazione dell'assemblea all'interno di associazioni sportive o società appartenenti al territorio della regione (art. 66 St.) o delle regioni per cui è stato costituito il collegio interregionale (art. 67 St.).

**44.** La candidatura alla carica di componente del collegio regionale o interregionale dei probiviri deve essere redatta utilizzando il modello appositamente predisposto sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

- i dati anagrafici del candidato;
- la società sportiva di appartenenza;
- il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
- la dichiarazione relativa all'anzianità di iscrizione al CSI da almeno due anni;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 12 dello Statuto.

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma per accettazione del candidato.

**45.** Ciascuna candidatura per il collegio regionale dei probiviri deve essere sottoscritta da un numero di società sportive con diritto di voto appartenenti ad almeno 2 comitati della regione il cui numero è così determinato:

- nei Comitati regionali che eleggono 5 consiglieri (sotto deroga prevista dall'art. 68 St.): 5 sottoscrizioni
- nei Comitati regionali che eleggono 7 consiglieri: 10 sottoscrizioni
- nei Comitati regionali che eleggono 9 consiglieri: 20 sottoscrizioni

Le candidature per i collegi interregionali devono essere sottoscritte da 10 società sportive appartenenti ad almeno 2 comitati del gruppo di regioni che fanno parte del collegio.

Ogni sottoscrizione va compilata secondo il modello appositamente predisposto e deve essere firmata dal legale rappresentante della società.

Qualora la sottoscrizione sia stata inviata per fax deve essere accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

Ogni società può sottoscrivere sino ad un massimo di 4 candidature.

**46.** Le candidature alla carica di componente del collegio regionale dei probiviri vanno presentate presso la sede del Comitato regionale – indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20:00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Le candidature per i collegi interregionali vanno presentate entro la data che verrà stabilita di comune accordo tra i presidenti dei comitati regionali facenti parte del collegio e che deve essere comunque anteriore di almeno 20 giorni a quella fissata per la celebrazione della prima assemblea regionale dei comitati facenti parte del collegio. Le candidature possono essere presentate, indifferentemente, presso il comitato regionale che gestisce le operazioni elettorali o presso quello di appartenenza del singolo candidato; in quest'ultima ipotesi la candidatura e la relativa documentazione saranno immediatamente trasmesse



# Centro Sportivo Italiano

## Presidenza Nazionale

alla commissione per i poteri e le garanzie del comitato che gestisce le operazioni elettorali.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate direttamente al Comitato, ovvero spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto.

**47.** La commissione per i poteri e le garanzie esamina subito le candidature presentate e verifica contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

Per i collegi interregionali questo adempimento viene svolto dalla commissione per i poteri e le garanzie del comitato regionale che gestisce le operazioni elettorali.

**48.** La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista per l'elezione del collegio regionale dei probiviri nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita;
- numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- società sportiva di appartenenza e relativo comitato territoriale.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati per l'elezione del collegio regionale dei probiviri all'albo del Comitato regionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello regionale e locale.

Per i collegi interregionali tale adempimento viene svolto dalla commissione per i poteri e le garanzie del comitato regionale che gestisce le operazioni elettorali.

La lista per i collegi interregionali deve riportare l'indicazione, oltre che del comitato territoriale anche della regione di appartenenza di ogni candidato e va pubblicata sui Comunicati ufficiali dei comitati regionali e territoriali facenti parte del collegio.

**49.** Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per il collegio regionale o interregionale dei probiviri, i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutte le società sportive aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento e comunque entro la data di svolgimento della assemblea regionale (in caso di collegio regionale) o della prima assemblea regionale dei comitati facenti parte del collegio (in caso di collegio interregionale).

**50.** Ciascun candidato alla carica di componente del collegio regionale o interregionale dei probiviri ha il diritto di partecipare all'assemblea regionale elettiva. I candidati per i collegi interregionali possono partecipare a tutte le assemblee elettive dei comitati regionali facenti parte del collegio.

**51.** Le operazioni di voto per l'elezione del collegio regionale dei probiviri si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea. Ogni società sportiva presente, direttamente o per delega, vota nel seggio al quale viene assegnata dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni società ha diritto a 1 voto e può esprimere una sola preferenza (art. 66 St.).

Le elezioni per il collegio interregionale si svolgono con le stesse modalità nel corso delle singole assemblee regionali dei comitati facenti parte di ciascun collegio (art. 67 St.).

**52.** Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate nell'apposita parte del presente regolamento.

**53.** Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti. In caso di parità di voti precede nella graduatoria il candidato più anziano di iscrizione al CSI.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama eletti quali componenti del collegio i primi 4 candidati della graduatoria dei votati.

Per i collegi interregionali, i verbali delle operazioni elettorali di ogni singola assemblea vengono trasmessi alla commissione per i poteri e le garanzie del comitato regionale che gestisce le operazioni elettorali la quale procede alla somma dei voti e alla formulazione della graduatoria con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

Rimette, quindi, la graduatoria al presidente regionale del comitato presso cui ha sede il collegio che provvede alla proclamazione degli eletti, tenendo conto che ai sensi di quanto prescritto dall'art. 67 dello Statuto ogni regione deve essere rappresentata nel collegio con almeno un componente.

A tal proposito se una delle regioni facenti parti del collegio non risulta rappresentata, il presidente provvederà a includere al 4° posto, e se necessario al 3° o al 2° posto, il candidato o i candidati che seguono in graduatoria delle regioni non rappresentate, facendo scivolare di uno o più posti i candidati inclusi nella graduatoria dei votati. Ovviamente non si darà luogo a questa riserva e non sarà mutata la graduatoria se una o più regioni non hanno candidati votati inclusi nella graduatoria stessa.

### **Norme generali relative alle candidature**

**54.** Ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 56, 64, 66, 67 dello Statuto, è incompatibile la contemporanea candidatura a presidente/consigliere regionale con la candidatura a revisore dei conti regionale, componente del collegio regionale o interregionale dei probiviri.

Qualora ciò si verificasse la commissione per i poteri e le garanzie invita, entro il termine perentorio di 24 ore, i tesserati che si venissero a trovare in una di queste condizioni di incompatibilità ad optare per quale carica associativa intendono concorrere.

In difetto verrà ritenuta valida, nell'ordine, la candidatura per presidente/consigliere regionale, componente del collegio regionale o interregionale dei probiviri, revisore dei conti.

### **Norme generali per le operazioni elettorali**

**55.** Il voto per l'elezione di tutti gli organi regionali deve essere espresso in forma segreta da parte dei delegati delle società sportive accreditate all'assemblea regionale dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ciascun delegato esprime, per ciascuna elezione prevista dall'ordine del giorno, 1 voto per ogni società che rappresenta e per la quale è stato regolarmente accreditato.

**56.** I locali dove effettuare le operazioni di voto vengono predisposti a cura della commissione per i poteri e le garanzie la quale forma pure i seggi elettorali nel numero e nella composizione che ritiene opportuni per consentire di svolgere nella maniera migliore le operazioni elettorali.

Nei locali dei seggi e in quelli dove si svolge l'assemblea devono essere affisse le liste elettorali dei candidati per le cariche regionali.

**57.** Ciascun delegato vota, per ogni società che rappresenta, nel seggio nel quale è stata inserita la società a cui è iscritto. Deve presentarsi al seggio esibendo il cartellino di accredito all'assemblea e un documento di riconoscimento per essere identificato dai componenti del seggio stesso.

**58.** Qualora il voto avvenga col sistema elettronico, il delegato riceve dal seggio la password per la società o per il gruppo di società che rappresenta ed esprime il voto, nelle postazioni appositamente predisposte, elettronicamente e distintamente per ciascuna delle cariche da eleggere: presidente, consiglio, revisori dei conti, collegio dei probiviri. Le postazioni per votare devono essere isolate sia dal resto del seggio che tra di loro per evitare controlli e il sistema elettronico deve contestualmente garantire l'accertamento dell'espressione del voto e la segretezza dello stesso.

Il voto si esprime indicando per ogni carica il candidato o i candidati prescelti, con le modalità del programma il quale deve prevedere la conferma delle scelte fatte e l'automatica esclusione dei candidati votati nell'ordine in soprannumero.

**59.** Qualora il voto avvenga col sistema manuale, in ciascun seggio devono essere predisposte delle cabine elettorali, o spazi simili isolati, nel numero sufficiente per consentire la segretezza del voto e la celerità delle operazioni.

**60.** Le schede per l'elezione dei vari organi - presidente, consiglio, revisori dei conti regionali, collegio dei probiviri - devono essere di colore diverso.

**61.** In ciascuna scheda viene riportato l'elenco dei candidati nell'ordine con cui è stato inserito nella lista.

Le schede vanno autenticate da un componente del seggio elettorale.

**62.** Ogni delegato riceve per ciascuna società sportiva rappresentata:

- a) la scheda per l'elezione del presidente regionale;
- b) la scheda per l'elezione del consiglio regionale;
- c) la scheda per l'elezione dei revisori dei conti regionali;
- d) la scheda per l'elezione del collegio regionale o interregionale dei probiviri.

La commissione per i poteri e le garanzie può predisporre, per ciascuna delle cariche da eleggere, schede di valore plurimo in maniera, però, da garantire, la segretezza del voto.

Resta salva la facoltà di ciascun delegato di ricevere schede singole per una o per più di una delle cariche da eleggere.

**63.** Il voto si esprime con una indicazione segnata accanto al nome o ai nomi dei candidati prescelti; in caso di votazione di un numero di candidati maggiore di quello massimo previsto, non essendo possibile individuare la volontà dell'elettore in merito alle scelte compiute, la scheda verrà annullata.

**64.** Qualora si sia votato col sistema manuale, ultimate tutte le operazioni di voto, ciascun seggio inizia lo scrutinio delle schede col seguente ordine:

- schede per l'elezione del presidente regionale;
- schede per l'elezione del consiglio regionale;
- schede per l'elezione dei revisori dei conti regionali;
- schede per l'elezione del collegio regionale o interregionale dei probiviri.

**65.** Ultimate le operazioni di voto in tutti i seggi, qualora si sia votato col sistema elettronico la commissione per i poteri e le garanzie procede allo scrutinio con le modalità previste dal programma e seguendo il seguente ordine:

- elezione del presidente regionale;
- elezione del consiglio regionale;
- elezione dei revisori dei conti regionali;
- elezione del collegio regionale o interregionale dei probiviri.

**66.** La decisione sulla validità delle schede è assunta dal presidente del seggio e, se occorre, decisa a maggioranza dai componenti del seggio stesso.

Eventuali reclami in merito vanno presentati immediatamente alla commissione per i poteri e le garanzie la quale decide, in via definitiva, prima della compilazione del verbale finale delle operazioni elettorali.

**67.** Ultimato lo scrutinio di ciascuna carica, ogni seggio rimette i relativi risultati alla commissione per i poteri e le garanzie che provvede alla somma dei voti dei vari seggi e a formare le relative graduatorie.

**68.** La commissione per i poteri e le garanzie esamina eventuali reclami pervenuti e sugli stessi decide in via definitiva; compila quindi il verbale finale delle operazioni elettorali che rimette al presidente dell'assemblea per la comunicazione dei risultati e la proclamazione degli eletti.

Il verbale relativo alle votazioni del collegio interregionale dei probiviri va, invece, inviato alla commissione per i poteri e le garanzie del comitato regionale che gestisce le operazioni elettorali per gli adempimenti di competenza.

### COSTITUZIONE DEI COLLEGI REGIONALI O INTERREGIONALI DEI PROBIVIRI

<i>Regione</i>	<i>Società A.S. 2014/2015 (al 16 novembre 2015)</i>	<i>Collegio</i>
Lombardia	3.565	Collegio regionale
Emilia Romagna	2.500	Collegio regionale
Veneto	1.073	Collegio regionale
Piemonte	899	Collegio regionale
Lazio	732	Collegio regionale
Toscana	718	Collegio regionale
Campania	602	Collegio regionale
Sicilia	434	Collegio regionale
Puglia	413	Collegio regionale (*)
Sardegna	307	Collegio regionale
Liguria	357	Collegio interregionale Liguria + Valle d'Aosta
Valle d'Aosta	5	
Friuli Venezia Giulia	195	Collegio interregionale Friuli V.G. + Trentino A.A.
Trentino Alto Adige	158	
Marche	386	Collegio interregionale Marche + Umbria + Abruzzo + Molise
Umbria	297	
Abruzzo	289	
Molise	53	
Calabria	322	Collegio interregionale Calabria + Basilicata
Basilicata	56	

(\*) Collegio costituito con la deroga di cui all'art. 68 dello Statuto.

**N.B.:** I Collegi interregionali hanno sede presso il Comitato regionale elencato per primo.